RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI

Art. 20

Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina

Per gli ufficiali della Marina Militare i periodi di servizio prestati su navi da guerra estere o in territorio estero sono considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale. Ai fini dell'avanzamento e' valido il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato per l'espletamento di servizi previsti da leggi. E' altresi' valido anche il periodo di imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione professionale. In ogni caso la meta' del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina Militare in armamento o in riserva.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1998, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
Titolo	II — Avanzamento
Capo	II — Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-490-1997/art-20-ulteriori-requisiti-per-la-valutazione-degli-ufficiali-della-marina/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it